

**COMUNE DI PONSACCO**

**PROVINCIA DI PISA**

**STATUTO  
COMUNALE**

# **NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

## **CAPO I <sup>1</sup> PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **ARTICOLO 1 AUTONOMIA COMUNALE**

1. Il Comune di Ponsacco è l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità cittadina, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.
2. La gestione dei servizi e l'attività amministrativa sono informate al metodo della programmazione, anche cooperando con gli altri Enti Locali e la Regione.
3. Il Comune di Ponsacco ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto dei principi costituzionali dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza locale.

### **ARTICOLO 2 TERRITORIO, SEDE, STEMMA**

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Ponsacco il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è il Palazzo comunale, posto in Piazza Rodolfo Valli n° 8.
3. Lo stemma del Comune di Ponsacco, come riportato nel decreto di riconoscimento del 7 luglio 1889, registrato alla Consulta Araldica il 9 novembre 1889, è "...d'argento al ponte arcuato di rosso, uscente dalla campagna mareggiata di azzurro, e sopra il ponte un contadino che porta un sacco sulle spalle, al naturale. Lo scudo sarà sormontato da corona formata da un cerchio di muro d'oro, aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muriccioli d'argento".
4. Il gonfalone è "...trinciato di rosso e di azzurro collo scudetto del Comune in cuore".
5. Le modalità di uso dello stemma e del gonfalone e la loro riproduzione sono disciplinate

---

<sup>1</sup> Capo interamente modificato con deliberazione del C.C. n° 18 del 25.03.2004, esecutiva il 12.04.2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.05.2004, in vigore dal 12.06.2004.

con norme regolamentari.

### **ARTICOLO 3**

#### **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

### **ARTICOLO 4**

#### **ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE**

1. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e adeguamento alle esigenze della comunità e promuove le opportune forme di collaborazione con le organizzazioni dei cittadini.
2. Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto all'informazione sulle proprie attività, necessaria alla partecipazione popolare.

### **ARTICOLO 4-BIS**

#### **PARI OPPORTUNITÀ**

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio di funzioni istituzionali.
2. Promuove la presenza dei due sessi nella Giunta e nelle Commissioni Consiliari.
3. Il Comune è impegnato nel creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

### **ARTICOLO 4-TER**

#### **I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTÀ, DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETÀ, DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle Associazioni di Volontariato, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

#### **ARTICOLO 4-QUATER SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE**

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta Europea delle Autonomie Locali e si impegna per la sua attuazione.

#### **ARTICOLO 4-QUINQUES POTESTÀ REGOLAMENTARE**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune; sono approvati dal Consiglio.  
E' fatta salva la potestà regolamentare della Giunta, nei casi stabiliti dalla legge.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dalle disposizioni stabilite dal presente Statuto. I Regolamenti comunali disciplinano le sanzioni amministrative per le violazioni allo stesso e alle relative ordinanze, quando non risultano disciplinate dalla legislazione specifica di settore.
3. I regolamenti e le modifiche totali o parziali a quelli vigenti, di competenza consiliare, divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della relativa deliberazione.
4. I regolamenti e le modifiche totali o parziali a quelli vigenti, di competenza della Giunta, divengono obbligatori nel quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della relativa deliberazione.
5. I regolamenti sono depositati all'Ufficio Relazioni con il Pubblico in libera visione.

**PARTE I**

**CAPO II**

**FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

**ARTICOLO 5<sup>2</sup>**

**LE FUNZIONI DEL COMUNE**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
  - a) pianificazione territoriale dell'area comunale, promuovendo anche la pianificazione sovracomunale;
  - b) viabilità, traffico e trasporti;
  - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
  - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
  - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
  - f) servizi per le attività industriali e artigianali;
  - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, orientamento e formazione professionale e degli altri servizi urbani;
  - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
  - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

**ARTICOLO 5-BIS<sup>2</sup>**

**Consiglio Comunale dei Ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Le modalità di elezione, i compiti e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

---

<sup>2</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2004, esecutiva il 12.04.2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.05.2004, in vigore dal 12.06.2004.

sono disciplinati da apposito regolamento.

## **ARTICOLO 5-TER<sup>2</sup>** **CONSULTE**

1. Il Comune può promuovere la costituzione di Consulte quali organismi di partecipazione.
2. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, singoli cittadini, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive; le Consulte esercitano funzioni consultive su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale nella deliberazione istitutiva specifica la composizione della Consulta e le modalità di nomina.
4. La Giunta Comunale può indire la consultazione dei cittadini, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.

## **ART. 6** **I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie competenze – provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

## **ART. 7** **I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e

---

<sup>2</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2004, esecutiva il 12.04.2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.05.2004, in vigore dal 12.06.2004.

regionale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco – ove occorra – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzativo tramite personale specializzato.

#### **ART. 8**

#### **LA PROGRAMMAZIONE**

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

### **CAPO III**

### **FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **ART. 9**

#### **LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione.

#### **ART. 10**

#### **LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico, culturale, sportivo e ricreativo della comunità.
2. Le libere associazioni possono fruire del sostegno del Comune secondo le modalità previste da regolamento.

## **ART. 11**

### **LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

1. Il Comune – ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale – può costituire un’istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. Lo statuto e il regolamento dell’istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

## **ART. 12**

### **GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni sociali e del volontariato. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l’azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. Il Comune, inoltre, organizza servizi e uffici informativi che promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva.
4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante e generale interesse.
6. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

## **ART. 13**

### **LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE**

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L’informazione è d’obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d’uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.



3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

#### **ART. 14**

##### **L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI**

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 15 giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 15**

##### **LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI**

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "petitum" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco e suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio comunale.
8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia

negli archivi secondo le disposizioni di legge.

## **ART. 16**

### **FORUM DEI CITTADINI**

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

## **ART. 17**

### **IL REFERENDUM CONSULTIVO**

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco, il quale, entro 15 giorni dalla ricezione dal Comitato del referendum stesso, la discute in Giunta, e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità, entro i 30 giorni successivi.
5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autentiche quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.
7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.
8. Il Referendum può altresì essere indetto dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, anche sugli atti deliberativi che l'Amministrazione intende adottare.
9. Per le procedure di voto si eseguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
10. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

## **ART. 18**

### **AZIONE POPOLARE**

1. I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il Comune è tenuto a dare pubblicità, attraverso i suoi uffici, a tutte le azioni giudiziarie intraprese dal Comune stesso ed a informare i cittadini interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.

## **ART. 19**

### **UFFICIO PER I DIRITTI DEL CITTADINO**

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale, nonché il suo buon andamento è istituito l'Ufficio per i diritti del cittadino.
2. L'Ufficio ha competenza sulle attività di tutte le unità comunali e circoscrizionali, nonché sulle aziende, le istituzioni e gli Enti in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale. Il Regolamento sulla partecipazione ne determina i poteri e le caratteristiche.
3. L'ufficio riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze ed ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali o da organi dell'Ente.
4. L'Ufficio organizza altresì l'attività di informazione rivolta al cittadino per consentire l'accesso agli organi comunali, nonché la conoscenza e l'attivabilità dei suoi diritti.

**ART. 20**  
**DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE**

1. Il Consiglio comunale può valutare che il difensore civico venga eletto do comune accordo con i Comuni vincitori.
2. Apposito regolamento, da approvarsi da tutti i Comuni partecipanti all'accordo, disciplinerà la nomina, i casi di incompatibilità, la decadenza, i mezzi, le prerogative, i rapporti con il Consiglio e la determinazione dell'indennità di funzione del difensore civico.

**ART. 21**  
**LA CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il "responsabile dell'Ufficio per i diritti del cittadino" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.
6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

**CAPO IV**  
**FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE**  
**E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**ART. 22**  
**IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO.**

1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi

ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione prevista dalla Legge 4 gennaio 1968, n° 15.
5. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
6. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
7. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

## **PARTE II**

### **CAPO V**

### **LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI <sup>3</sup>**

#### **ART. 23**

#### **CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni è dettata dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio, da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

---

<sup>3</sup> Capo interamente modificato con deliberazione C.C. n° 103 del 28.09.98, esecutiva il 14.10.98, pubblicata sul B.U.R.T. del 11.11.98, in vigore dal 11.12.98.

4. Fino all'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma, restano valide le disposizioni del Regolamento vigente, in quanto non in contrasto con la legge ed col presente Statuto.

## **ART. 24**

### **CONSIGLIERE COMUNALE**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. L'anzianità dei Consiglieri è data dall'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale l'anzianità è data dall'età dei Consiglieri.

## **ART. 25**

### **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico cui partecipa il Comune e, nel rispetto del segreto d'ufficio e della legge n° 675/96, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
3. I Consiglieri hanno il diritto e il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

## **ARTICOLO 26<sup>4</sup>**

### **CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE**

1. Nella prima seduta, dopo le elezioni amministrative, il Consiglio delibera se la presidenza debba essere affidata ad un Consigliere.  
La deliberazione, alla cui votazione palese non partecipa il Sindaco neoeletto, è approvata se riporta il voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.

---

<sup>4</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2004, esecutiva il 12.04.2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.05.2004, in vigore dal 12.06.2004.

Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei membri assegnati; alla votazione non partecipa il Sindaco neoeletto.

2. Dopo l'elezione del Presidente, nella medesima seduta, viene eletto il Vicepresidente. Il Vicepresidente è eletto tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei membri assegnati; alla votazione non partecipa il Sindaco. Nel caso in cui la deliberazione con la quale viene deciso se la presidenza debba essere affidata ad un Consigliere non è approvata, il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.
3. Il Consiglio è convocato, nei modi stabiliti dal regolamento interno, dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno sono resi pubblici secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

## **ART. 27**

### **GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, formati da uno o più componenti e nominano i rispettivi capigruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale.
2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
3. Ai gruppi consiliari è garantita l'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.
4. I capigruppo consiliari ed il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. Il Regolamento interno del Consiglio determina le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Conferenza.”

## **ART. 28**

### **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni.
2. Il numero delle Commissioni permanenti è fissato dal regolamento in modo da assicurare la corrispondenza con l'articolazione della struttura organizzativa del Comune.
3. In ogni Commissione devono essere rappresentati tutti i Gruppi presenti in Consiglio.

**ART. 29**  
**COMMISSIONI SPECIALI**

1. Ove se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Sindaco o di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali di indagine o di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione.
2. Il Regolamento interno del Consiglio determina la composizione, le attribuzioni, la durata e le modalità di funzionamento.
3. Nella composizione dovrà essere assicurata la presenza di almeno un membro di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio.

**ART. 30**  
**COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

1. E' istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità, composta da rappresentanti del Consiglio Comunale e da rappresentanti di Associazioni, di Enti e movimenti con scopi politico culturali diretti all'eliminazione delle discriminazioni sessuali, che operino in via continuativa nel Comune.
2. La Commissione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento della pari opportunità uomo-donna. Detta Commissione inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità uomo-donna. Detta Commissione inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio affinché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli organi competenti, che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere compiutamente.
3. La Commissione al suo interno elegge un Presidente secondo le modalità dalla stessa stabilite.
4. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e secondo le rispettive competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia di pari opportunità.
5. Per lo svolgimento della propria attività la commissione di avvarrà della collaborazione degli uffici comunali.
6. Per le nomine nella Giunta municipale e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendente, l'Organo competente dovrà assicurare



la presenza minima di un rappresentante di sesso femminile, salva motivata impossibilità.

## **ARTICOLO 31<sup>5</sup>** **LA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n° 7 Assessori.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori non Consiglieri non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco; partecipano ai lavori del Consiglio con voto consultivo.
3. L'anzianità degli Assessori è stabilita dall'età degli stessi.

## **ART. 32** **FUNZIONI DELLA GIUNTA**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Sindaco può avvalersi a livello individuale dei singoli Assessori per elaborare ed attuare specifici programmi finalizzati, con impegno a riferirne costantemente, a formulare le proposte di intervento ritenute opportune.

## **ART. 33** **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, ovvero nei casi di rispettiva assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Sindaco o dall'assessore anziano, intendendosi per tale l'assessore più anziano di età.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

---

<sup>5</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2004, esecutiva il 12.04.2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.05.2004, in vigore dal 12.06.2004.

## **ART. 34**

### **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSESSORIALI**

1. Gli Assessori concorrono con la loro proposta ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Collaborano con il Sindaco, su apposita delega dello stesso, alle funzioni di sovrintendenza, al funzionamento degli Uffici ed alla loro esecuzione degli atti nell'ambito delle materie specificatamente definite nella delega predetta.
2. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
3. Gli Assessori nell'ambito della propria competenza rispondono alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

## **ART. 35**

### **IL SINDACO**

1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali e inoltre:
  - a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
  - b) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare a essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
  - c) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società per azioni e di altri enti partecipanti;
  - d) stipula gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
  - e) concede il patrocinio del Comune.
2. Qualora si intenda discutere su problemi di particolare rilevanza politica e sociale il Sindaco può convocare i Consiglieri, la cittadinanza, le Associazioni, i Sindacati ecc. in una assemblea pubblica denominata *Consiglio Comunale Aperto*, in cui hanno diritto di parola i partecipanti.

## **ART. 36**

### **POTERI DEL SINDACO IN TEMA DI ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Sindaco promuove e conclude gli accordi di programma attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio che ne determina sia l'oggetto che i principi ispiratori.
2. Il Sindaco stipula l'accordo di programma previo parere favorevole del Consiglio stesso.

**ARTICOLO 36-BIS<sup>6</sup>**  
**POTERI DEL SINDACO IN TEMA DI PROTOCOLLI D'INTESA**

1. Il Sindaco promuove o aderisce a protocolli d'intesa concernenti iniziative conformi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Il Sindaco sottoscrive il protocollo d'intesa previo parere favorevole della Giunta Comunale.

**ART. 37**  
**IL VICE SINDACO**

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale, il Sindaco attribuisce con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco a un Assessore.
2. Il Vice Sindaco sostituisce, il Sindaco nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo, nonché si sospensione dell'esercizio delle funzioni, disposte ai sensi di legge;
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.
4. In caso di dimissioni, limitate alla funzione di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore.

**CAPO VI**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

**ART. 38**  
**ORDINAMENTO**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'esercizio delle funzioni tributarie il Comune uniforma la propria azione a criteri di progressività.

---

<sup>6</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2004, esecutiva il 12.04.2004, pubblicata sul B.U.R.T. del 12.05.2004, in vigore dal 12.06.2004.

5. Nella gestione del patrimonio comunale non destinato all'uso pubblico generale devono essere tenuti presenti i principi di produttività e redditività dello stesso.

### **ART. 39**

#### **ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

### **ART. 40**

#### **BILANCIO**

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa, deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

### **ART. 41**

#### **CONTO CONSUNTIVO**

1. In aggiunta alla contabilità finanziaria necessaria per le finalità di cui al precedente articolo 40, i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori di cui all'art. 42 del presente statuto.

**ART. 42**  
**REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA <sup>7</sup>**

1. Il collegio dei revisori è organo per la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di collaborazione provvede in conformità ai compiti attribuiti dalla legge, alla verifica degli atti relativi alla gestione ed al complessivo andamento finanziario, contabile e fiscale.
4. In particolare il collegio, oltre ai compiti attribuiti dalla legge, è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:
  - a) Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti e alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità, anche mediante attività di collaborazione con la struttura burocratica;
  - b) Svolge attività di collaborazione con la Giunta in materia economico patrimoniale e finanziaria.
5. A tal fine i revisori possono partecipare ai lavori del Consiglio e della Giunta.
6. Svolge, altresì, per ragioni di efficacia dell'azione amministrativa, attività di collaborazione con gli organi deputati ai controlli interni.

**ART. 43**  
**TESORERIA**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale, escluse quelle esatte direttamente dal Comune, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 Novembre 1978 n°

---

<sup>7</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 3 del 28.01.94, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. n° 42 del 22.06.94, in vigore dal 22.07.94 e sostituito con deliberazione C.C. n° 15 del 29/01/03, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. n° 10 del 05/03/03.

702, convertito nella legge 8 Gennaio 1979 n° 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità di cui al precedente articolo 39 comma 1, nonché dalla stipulanda convenzione.

## **ART. 44**

### **CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono semestralmente operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli Uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili fanno constare in verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo, o, in mancanza di deleghe, al Sindaco; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta in base ai verbali e alle osservazioni di cui al precedente comma 2, redige semestralmente per il Consiglio ed il Collegio dei revisori la situazione aggiornata del Bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "Entrata" e nella parte "Spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto di competenza, sia in conto residui, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 01.07.1986 n° 318 convertito nella legge 09.08.86 n° 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
5. Nell'ambito dei servizi pubblici a domanda individuale è compito del Comune introdurre idonei strumenti per il controllo di gestione.

## **CAPO VII**

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI**

#### **Sez. I**

### **ART. 45**

#### **L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 71 del 26.05.94, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. n° 64 del 05.10.94, in vigore dal 04.11.94.

1. L'organizzazione dell'Ufficio Comunale, disciplinata dal presente Statuto e da apposito regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia è disciplinato con regolamento la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente.
3. L'Ufficio comunale si articola in Settori.
4. Nel Settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad una o più aree omogenee.
5. Il Settore può articolarsi in "Unità Operative" ed anche in "Servizi".
6. La dotazione organica di Settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al Settore stesso necessarie per il suo funzionamento.
7. L'insieme degli organici di Settore costituisce la pianta organica del personale.
8. Ciascun Settore è attribuito alla responsabilità di un Funzionario in posizione apicale nella struttura organizzativa del Settore stesso a cui è demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato.
9. La funzione di responsabile di Settore comporta l'emanazione di indirizzi, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna di natura vincolata e non discrezionale, che risultino necessari per il buon andamento degli obiettivi dell'Ente. A tali disposizioni il personale del Settore deve obbligatoriamente attenersi.
10. Ai Funzionari, responsabili di Settore sono attribuite:
  - a) la responsabilità delle procedure per l'espletamento delle gare d'appalto e la presidenza delle relative gare, sulle materie assegnate al Settore;
  - b) la responsabilità della gestione amministrativa degli uffici e dei servizi del Settore, l'esercizio dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati e di competenza del Settore. In conformità con le procedure di legge la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del Settore. Proposte nei confronti del personale del Settore, compreso, in caso di insufficiente rendimento, o per situazioni di esubero, per il trasferimento o per il collocamento in mobilità. Individuazione ai sensi di legge dei responsabili dei procedimenti che fanno capo al Settore e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
  - c) la stipula dei contratti e delle convenzioni sulle materie assegnate al Settore;
  - d) pareri sulle proposte di deliberazione di competenza del Settore. In caso di vacanza del posto di responsabile di Settore, o in assenza dello stesso, i pareri sono espressi dai responsabili delle UU.OO. competenti per materia facenti parte del Settore.

11. Nel caso di vacanza del posto di apicale di Settore o nel caso di assenza o impedimento dello stesso, le funzioni di cui ai punti a) e b) vengono affidate volta per volta con provvedimento di Giunta all'apicale di altro Settore o al Segretario Generale.
12. Il Regolamento può prevedere che il Comune per il perseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico definisce la durata, il compenso e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura del Comune.

## **ART. 46**

### **CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE<sup>9</sup>**

1. Per l'esercizio integrato delle competenze dei diversi Settori e per favorire una gestione amministrativa articolata per programmi e per progetti, è istituita la conferenza dei Servizi composta dai Responsabili di Settore, presieduta e diretta dal Segretario Generale.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate dalla legge e del presente Statuto, agli Organi elettivi, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore, spetta alla Conferenza:
  - a) assicurare che la gestione amministrativa dell'Ente sia rispondente agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi elettivi;
  - b) definire le procedure dei provvedimenti complessi che interessano più Settori anche mediante l'istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali;
  - c) esprimere pareri di fattibilità, istruttori o consultivi sui programmi ed i progetti di rilievo intersettoriale.
3. Il funzionamento della conferenza e le modalità d'esercizio delle attribuzioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.

## **ART. 47**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE<sup>10</sup>**

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente pubblico.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dall'ordinamento.

---

<sup>9</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 71 del 26.05.94, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. n° 64 del 05.10.94, in vigore dal 04.11.94.

<sup>10</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n° 78 del 30.09.97, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. del 10.12.97, in vigore dal 09.01.98.



3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti comunali, dal Sindaco.

## **Sez. II**

### **ART. 48**

#### **I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

### **ART. 49**

#### **AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI**

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "Istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e delle Istituzioni sono:
  - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominato dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, la nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
  - b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, che può essere o un dipendente comunale o un Funzionario non dipendente nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

## **ART. 50**

### **CONVENZIONI**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

## **ART. 51**

### **CONSORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dall'art. 47 del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

## **ART. 52**

### **ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

## **CAPO VIII FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

### **ART. 53**

#### **I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 49, 50 e 51.

### **ART. 54**

#### **LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE**

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini

della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

#### **ART. 55**

### **LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEI CIRCONDARI PROVINCIALI**

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli Uffici e dei Servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

#### **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 56**

### **LE NORME DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITÀ**

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

#### **ART. 57**

### **IL CONTROLLO**

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

#### **ART. 58**

### **IL DECENTRAMENTO COMUNALE**

1. I Consigli Circostrizionali istituiti ai sensi della Legge 08.04.1976 n° 278 con deliberazione consiliare n° 131 del 16.06.77 e successive modificazioni, (C.C. n° 110/78, 274 e 275/79) esecutive, sono prorogati, ai sensi del 2° comma dell'articolo 60 della Legge n° 142/90 sino alla prima scadenza del Consiglio comunale successiva alla adozione del presente Statuto.

## **ART. 59**

### **LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del Co.Re.Co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

## **ART. 60**

### **LE NORME TRANSITORIE**

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n° 142, in quanto con esse compatibili.

## **ART. 61**

### **L'ENTRATA IN VIGORE**

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

\*\*\*\*\*

Il presente Statuto, approvato con deliberazione C.C. n° 76 del 28.06.91, è stato successivamente modificato con deliberazioni C.C.:

- n° 118 del 15.10.91, in vigore dal 13.03.92;
- n° 3 del 28.01.94, in vigore dal 22.07.94;
- n° 71 del 26.05.94, in vigore dal 04.11.94;
- n° 12 del 13.03.95, in vigore dal 23.06.95;
- n° 78 del 30.09.97, in vigore dal 09.01.98;
- n° 103 del 28.09.98, in vigore dall'11.12.98;
- n° 15 del 29.01.03, in vigore dal 06.04.03;
- n° 18 del 25.03.04, in vigore dal 12.06.04.
- n. 34 del 15/04/2014, in vigore